



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Angela Di Girolamo	Presidente
Dott. Massimo Canosa	Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento **N. 12 /12-1/ 2026 P.U.**

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, instaurata su ricorso depositato in data 27 febbraio 2026 dai signori **GASBARRO MICHELE**, nato a Casoli (CH) il 16/02/1965 e residente in Lanciano, Viale Cappuccini n. 72, codice fiscale: GSBMHL65B16B985W e **TARABORRELLI NORMINA**, nata a Guardiagrele (CH) il 25/01/1969 e residente in Lanciano, Viale Cappuccini n. 72, codice fiscale: TRBNMN69A65E243) rappresentati e difesi dall'avv. MARIA GRAZIA PICCININI (c.f. PCCMGR57A50E435G);

vista la documentazione prodotta;

ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- 1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII;
- 2) sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII in quanto i debitori, coniugi, accedono ex art 66 CCI alla procedura di liquidazione controllata per medesimo nucleo familiare cui accedono che risulta così composto: Gasbarro Michele, nato a Casoli (CH) il 16/02/1965, codice fiscale: GSBMHL65B16B985W e Taraborrelli Normina, nata a Guardiagrele (CH) il 25/01/1966, codice fiscale: TRBNMN69A65E243, residenti in Lanciano, Viale Cappuccini n. 7 [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

La esposizione ha origine mista (decreto del 05/12/2025 di questo G.D. Dott.ssa D'Alfonso in relazione alla natura non consumieristica del debito assunto dal Gasbarro).

- 3) I debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- 4) sussiste la ammissibilità dello strumento poiché il sig. MICHELE GALBARRO ricorre in proprio per debiti anche di natura anche professionale e non rientra tra le ipotesi di inammissibilità ex art 33 CCI. Alla attualità risultano entrambi dipendenti a tempo indeterminato.
- 5) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC dott.ssa ELITA DI CROCE, che espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (lettera d);
- 6) l'OCC nominato ha potuto confermare le seguenti titolarità:

BENI IMMOBILI

Il sig. Gasbarro risulta proprietario, per la quota di 1/4 (25%) di una area urbana (corte senza fabbricato) sita in Castelfrentano (Ch) e censita in catasto al foglio 9, part. 4039, sub. 52, categoria catastale F/1 (allegato n.10). La sig.ra Taraborrelli risulta proprietaria, per la quota di 1/5 (20%) di un immobile sito in Orsogna (Ch) e censito in catasto al foglio 11, part. 513, sub. 2, categoria catastale A/3 (allegato n.11). Non vi sono altri beni immobili intestati.

BENI MOBILI REGISTRATI

Il sig. Gasbarro non risulta intestatario di alcun mezzo. La sig.ra Taraborrelli risulta proprietaria di due mezzi

MODELLO	TARGA	ANNO ACQUISTO	PREZZO ACQUISTO	KM PERCORSI	VALUTAZIONE DI MERCATO
FORD KA	AP286EP	1997	€ 1.000,00	300.000	€ 500,00
KIA WENGA	EH775HH	2021	€ 6.300,00	130.000	€ 4.000,00

DISPONIBILITA' LIQUIDE su conti correnti dei quali non indica i riferimenti e che, parimenti, vanno appresi alle disponibilità della liquidazione.

Le disponibilità mensili necessarie e determinate dal GD andranno stornate dal liquidatore in favore del nucleo trattenendo la quota da apprendere alla procedura a beneficio della massa.

- 7) Sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
- 8) Il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni anteriori il deposito della istanza.
- 9) Il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione per due volte ne' determinato la situazione di incapacità per dolo o colpa grave.

L'esposizione debitoria:

La storia "debitoria" dei ricorrenti è comune a molti nuclei familiari: nel 1995 viene richiesto un mutuo per l'acquisto della abitazione principale (allegato n. 26). Qualche tempo dopo i coniugi, entrambi lavoratori dipendenti, subiscono delle variazioni contrattuali che cambiano l'importo delle entrate familiari (il sig. Gasbarro vede ridursi il contratto da full time a part time, la sig.ra Taraborrelli in un momento successivo va in mobilità) e quindi la sostenibilità del mutuo stesso.

Nel mentre nascono i due figli, il sig. Gasbarro cessa di lavorare come dipendente e decide di operare come agente di commercio nel settore dell'abbigliamento (dove era precedentemente dipendente) in forma autonoma con regolare partita iva cessata in data 09/12/2013.

Nel 2003 il mutuo viene rinegoziato estinguendo l'originario con Banca Toscana e passando alla Bper (ex Banca di Lanciano e Sulmona) con una rata mensile di circa € 670,00 che però, nell'arco di qualche anno, non è più sostenibile dai coniugi i quali tentano una trattativa con la banca proponendo un piano di rientro di € 500,00 mensili, proposta che non viene accolta.

Successivamente l'immobile di residenza viene pignorato e poi venduto nell'ambito di una procedura esecutiva. La famiglia si trasferirà a Lanciano nel 2016 nell'immobile in locazione dove attualmente risiede.

CREDITORE	AMMONTARE	PREDEDUZIONE	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	€ 1.552,22		€ 1.512,14	€ 40,08
INPS	€ 5.802,15			€ 5.802,15
BIBANCA SPA	€ 660,42			€ 660,42
AQUI SPV	€ 118.810,11			€ 118.810,11
PRELIOS	€ 10.289,71			€ 10.289,71
BANCA IFIS	€ 4.300,59			€ 4.300,59
RUBICON/CERVED	€ 18.911,36			€ 18.911,36
OCC	€ 3.721,68	€ 3.721,68		
Avv. PICCININI	€ 5.331,46		€ 5.331,46	
TOTALE	€ 169.379,70	€ 3.721,68	€ 6.843,60	€ 158.814,42

Oltre spese in prededuzione e spese legali determinate come segue:

CREDITORE/GRADO	AMMONTARE
PREDEDUZIONI	
OCC	€ 3.721,68
PRIVILEGI	
Avv. PICCININI	€ 5.331,46

Difetta ogni determinazione di spese di procedura merita accantonamento di euro 1.000,00 a costituire fondo spese e rischi e da versare entro giorni 30 dalla apertura.

Le spese mensili medie, considerato il nucleo familiare composto da n. 3 persone, sono stimate in € 2.450,00 circa con eccedenza media mensile di € 400,00 da accantonare per le esigenze di pagamenti della procedura cui ricorre.

L'attivo a disposizione della procedura è costituito dai beni indicati e dalle disponibilità liquide detratte le somme necessarie al soddisfacimento delle esigenze familiari che andranno determinate previa istanza del liquidatore motivata e documentata

Il termine di curata, fermi i termini di liquidazione del compendio immobiliare e mobiliare, va fissato i mesi 36.

Ritenuta la domanda ammissibile

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata di **GASBARRO MICHELE**, nato a Casoli (CH) il 16/02/1965 e residente in Lanciano, Viale Cappuccini n. 72, codice fiscale: GSBMHL65B16B985W e **TARABORRELLI NORMINA**, nata a Guardiagrele (CH) il 25/01/1969 e residente in Lanciano, Viale Cappuccini n. 72, codice fiscale: TRBNMN69A65E243)

NOMINA

il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;

NOMINA

il liquidatore nella persona del dott.ssa ELITA DI CROCE, con studio in Via E. Giampietro, 27 – 66041 Atesa (CH) Tel/Fax: 0872866900 Pec: elita.dicroce@odceclanciano.legalmail.it in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di **novanta** giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie

domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Lanciano, a cura del liquidatore. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, **non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;**
- b) a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI, salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

DISPONE

che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Lanciano, lì 31.03.2026

Il Presidente

dott. Angela Di Girolamo

Il Giudice rel.

dott.ssa Chiara D'Alfonso